



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
AREA PERSONALE

*Servizio Relazioni Sindacali e Carriere Personale Tecnico Amministrativo*

Padova, **10 GEN. 2008**

Prot. n. **1637**

Anno 2008 Tit. VII Cl. 2 Fasc.

A tutti i Direttori di dipartimento, centro, biblioteca  
Ai Presidi di Facoltà  
Al Presidente Comitato Pari Opportunità  
Ai Capi Servizio  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari Amministrativi

LORO SEDI

**Oggetto:** Obbligo di comunicazione ai Centri per l'Impiego: modifiche.

A parziale modifica della circolare del 11/7/2007, prot. VII/2/32026, relativa all'argomento in oggetto, si fa presente che sono state introdotte modifiche alla normativa che regola la materia, come di seguito indicato:

1. diversamente da quanto previsto all'art. 1, commi 1180-1185 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), in relazione all'obbligo della comunicazione ai Centri per l'Impiego, per le Università opera la deroga di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 25/10/2007 n. 176 e pertanto **tutti gli adempimenti** relativi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e affini previsti dalla circolare di cui sopra, **dovranno essere effettuati entro i dieci giorni successivi all'inizio dell'evento**;
2. a seguito dell'entrata in vigore l'**11/1/2008** del Decreto Interministeriale 30/10/2007, pubblicato nella G.U. del 27/12/2007, per le **comunicazioni ai Centri per l'impiego a partire da tale data** dovranno essere adottati i **nuovi modelli (modulo unificato LAV)**, che possono essere scaricati dal seguente sito: [www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme](http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme) nella sezione Scarica i Modelli (va fatta attenzione al fatto che ci sono 4 diversi modelli, uno per ciascuna tipologia: assunzione, proroga, trasformazione e cessazione) e non sono più valide le comunicazioni effettuate con i modelli precedenti.  
Per ora, restano invariate le attuali modalità di trasmissione (consegna a mano, via fax, raccomandata);
3. a partire dal **1/1/2008** l'ISTAT ha modificato la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche da indicarsi nel modulo unificato per le comunicazioni di cui sopra. Pertanto il codice da indicare per l'Università sarà il seguente: 84.12.20 "Regol. attività organismi preposti all'istruzione".

In previsione del fatto che **dall'1/3/2008** tutte le comunicazioni obbligatorie dovranno essere **trasmesse esclusivamente per via telematica** (tali comunicazioni avranno validità anche per gli enti previdenziali e **saranno sostitutive di quelle attualmente esistenti per tali enti**), saranno successivamente fornite le relative indicazioni operative.

Con l'occasione, si fa presente che la Legge finanziaria 2008 all'art. 3, comma 76, ha modificato il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che sia possibile avvalersi di rapporti di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente con esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Giuseppe Barbieri